

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 78-38829/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **Aimaretti s.p.a.**
Sede legale: Villafranca Piemonte (TO) – via Cavour 9/13
C.F.: 00529730012

Impianto: **Macello di suini**
Sede operativa: Villafranca Piemonte (TO) – via Cavour 9/13
Codice azienda: 000459

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 28/06/2012 (n.s. prot n. 531255) l'impresa Aimaretti s.p.a., quale gestore dell'impianto in oggetto, ha presentato domanda ai sensi degli art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 118-1505315 del 27/12/2007 per l'esercizio del macello di suini rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 6.4 a) - Macello con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della Parte II del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecies, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili i seguenti documenti BREF e LGM:
 - o Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries adottato dalla Commissione Europea a Maggio 2005
 - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori

tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 6.4 a) emanata con D.M. Ambiente del 29/01/2007 - So n. 127 alla Gu n. 125 del 31-5-2007;

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- con DGR n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota del 12/02/2013 n.s. prot. n. 27325 la conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Villafranca P.te, il Servizio gestione risorse idriche della Provincia di Torino, il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte, il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. TO3, il Presidente del Consorzio irriguo Bealerassa, il Settore tutela ambiente della Provincia di Cuneo e il gestore dell'impianto;
- in data 13/05/2013 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato l'amministrazione precedente, il Servizio gestione risorse idriche della Provincia di Torino, l'ARPA Piemonte e il gestore dell'impianto;

ESAMINATI:

- la documentazione presentata dal gestore per il rinnovo dell'autorizzazione e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto in azienda;
- gli esiti dei controlli integrati e degli ulteriori accertamenti svolti dal ARPA;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 13/05/2013;
- le valutazioni e i pareri espressi dai soggetti convocati alla conferenza dei servizi, trasmessi con le seguenti note:
 - o nota dell'Ufficio tecnico del Comune di Villafranca Piemonte del 11/03/2013, n.s. prot. 45654 con la quale si comunica che non ci sono particolari osservazioni relativamente al procedimento di rinnovo;
 - o nota del 20/03/2013, n.s. prot. 51641 del Settore tutela territorio, ufficio autorizzazioni integrate ambientali della Provincia di Cuneo con la quale si comunica che l'azienda ha ottemperato a quanto richiesto dall'autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e si segnala un innalzamento nel 2012 del valore di alcuni parametri (N, Hg, fenoli volatili);
 - o nota del 26/03/2013, prot. 553521 del Servizio gestione risorse idriche della Provincia di Torino di espressione del parere sulle condizioni autorizzative relativamente allo scarico dei reflui industriali;
 - o nota del 08/04/2013 del Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL TO3 n.s. prot. 62957 con al quale si comunica il parere favorevole al rinnovo dell'AIA;

RILEVATO CHE:

- l'impianto in oggetto svolge l'attività di macellazione di suini con una capacità potenziale di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno;
- dall'impianto si originano emissioni in atmosfera, nelle acque ed emissioni di rumore;
- i reflui industriali sono scaricati in acque superficiali dopo il trattamento di depurazione presso l'impianto di depurazione interno;
- presso il sito sono presenti aree scoperte dove avviene il lavaggio e la movimentazione degli automezzi le quali rientrano nella definizione di superfici scolanti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006 e da cui originano le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio per le quali deve essere pertanto redatto e approvato il piano di prevenzione e di gestione in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A dello stesso Regolamento;
- la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto avviene in parte con le modalità del deposito temporaneo come definito dal d.lgs. 152/2006, mentre per la gestione dei fanghi dalla depurazione dei reflui l'impresa è stata autorizzata alla messa in riserva con aggiornamento dell'AIA di cui alla D.D. n. 63-18943/2010 e al successivo utilizzo agronomico con autorizzazione della Provincia di Cuneo rilasciata con D.D. n. 498 del 10/06/2011;
- i sottoprodotti di origine animale derivanti dalle lavorazioni delle carcasse sono gestiti ai sensi della vigente normativa sanitaria disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- non sono state segnalate emissioni di rumore significative;
- non sono intercorse revisioni dei documenti BRef e linee guida ministeriali relativi alle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;
- rispetto alla situazione precedentemente autorizzata:
 - o è stato installato un impianto di trattamento sangue per la separazione sostanza solida;
 - o sono state ampliate le stalle, è stata realizzata una nuova area di lavaggio automezzi animali vivi, un nuovo locale lavorazione budella e un nuovo locale lavaggio attrezzature;
 - o è stato implementato il sistema di depurazione dei reflui per il miglioramento della capacità depurativa con la realizzazione di due nuove vasche di trattamento dei reflui;
 - o è stato realizzato un ammodernamento della centrale frigorifera, mediante l'introduzione di un circuito di raffreddamento ad acqua a ciclo chiuso con torre evaporativa;
- nel corso dei controlli svolti dall'ARPA tra il 2009 e il 2013 erano state riscontrate criticità e non conformità dell'impianto all'AIA relative ai seguenti aspetti:
 - o superamento dei valori limite dello scarico dei reflui in acque superficiali per diversi parametri;
 - o sversamento di idrocarburi nel canale consortile di Canali Bealera del Molino e Gora Consortile della Villa la cui causa dichiarata dal gestore era la rottura di una tubazione di adduzione dell'olio BTZ utilizzato come combustibile per le caldaie;

- differenze tra i dati dei consumi idrici e i dati dei volumi scaricati per le quali non è stato possibile individuare i motivi;
- segnalazioni di imbrattamenti del canale dove avviene lo scarico dei reflui;
- nella relazione di ARPA n.s. prot. 91634 del 23/05/2013, in merito agli esiti dei controlli integrati svolti tra ottobre 2012 febbraio 2013, a seguito delle reiterate inosservanze dell'autorizzazione rilevate anche negli anni precedenti, si chiede che il gestore prenda le opportune misure per la prevenzione dell'inquinamento e per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- nel parere del Servizio gestione risorse idriche della Provincia di Torino è segnalata la necessità di un monitoraggio più dettagliato dei consumi idrici, al fine di valutare le differenze tra consumi e scarichi, l'aumento della frequenza di controllo del COD allo scarico e l'installazione di un campionatore automatico allo scarico al fine di permettere un migliore controllo da parte degli organismi preposti;
- relativamente alle criticità osservate da ARPA, il gestore ha provveduto svolgere interventi di adeguamento e miglioramento dell'impianto al fine garantire il rispetto dei limiti allo scarico, implementando nel 2010 il proprio impianto di depurazione dei reflui, con la realizzazione delle due nuove vasche di trattamento e predisponendo un piano di monitoraggio dettagliato per poter intervenire tempestivamente in caso di guasti o anomalie;
- il gestore ha anche provveduto a relazionare sulle differenze tra i consumi idrici e i volumi scaricati, spiegando che i dati presentati in conferenza facevano riferimento a periodi diversi fra loro non confrontabili, fornendo quindi i dati di consumo e di scarico aggiornati e dettagliando i diversi utilizzi dell'acqua;
- nell'autorizzazione D.D. n. 118-1505315/2007 era stato chiesto al gestore dell'impianto di valutare la possibilità di sostituire l'utilizzo del olio BTZ con un combustibile a minor impatto ambientale; il gestore ha ad oggi in previsione di poter sostituire il metano come combustibile al posto dell'olio BTZ e del GPL e intende utilizzare tale combustibile appena sarà completata la nuova rete di distribuzione del metano da parte del gestore della rete e sarà pertanto possibile l'allacciamento dell'impianto di macellazione, prevedendo come termine per completare l'allacciamento la fine del 2013;

VALUTATO CHE:

- i consumi specifici energetici e idrici e le tecniche adottate nell'impianto di macellazione risultano sostanzialmente conformi alle indicazioni riportate dalle linee guida ministeriali per l'attività in esame;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, possano essere confermate le condizioni già autorizzate fino al momento in cui avverrà la sostituzione dell'olio BTZ con il metano quale combustibile delle caldaie; dopo la sostituzione devono essere adottati i limiti previsti dalla Regione Piemonte per i generatori di calore a metano; per la flambatura, considerato che le emissioni di polveri sono ampiamente inferiori ai limiti, non sono richiesti ulteriori controlli se rimangono immutate le condizioni operative;
- relativamente alla gestione dei fanghi di depurazione, dato atto che la competenza per l'autorizzazione all'utilizzo agronomico è della Provincia di Cuneo in quanto tutti i

terreni sui quali avviene lo spandimento si trovano in Provincia di Cuneo, possano essere confermate le attuali modalità di messa in riserva già autorizzate e con il rispetto delle caratteristiche richieste per l'utilizzo agronomico dei fanghi;

- relativamente alle emissioni in acqua:
 - o l'impianto di depurazione dei reflui è stato notevolmente potenziato con la realizzazione dei nuovi reattori;
 - o al fine di garantire un costante livello di depurazione e intervenire in modo tempestivo in caso di problemi di funzionamento del depuratore, rimane fondamentale che l'impianto di depurazione sia gestito da personale adeguatamente formato e sia costantemente monitorato, con le modalità già ad oggi adottate;
 - o è stata migliorata la gestione delle acque di lavaggio degli automezzi e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che sono raccolte e convogliate all'impianto di depurazione;
 - o tuttavia, considerata la rilevanza dello scarico rispetto al corpo idrico recettore, è opportuno prescrivere l'installazione di un sistema di campionamento automatico sullo scarico, per permettere all'organismo di controllo di poter avere immediatamente disponibile il campione su cui svolgere le analisi e verificare quindi con maggiore tempestività la regolarità dello scarico;
 - o nel caso siano riscontrate delle anomalie su uno o più dei parametri oggetto di controllo giornaliero, sia necessario eseguire un controllo del COD e degli altri parametri significativi al fine di verificare che siano comunque rispettati i limiti allo scarico o intervenire per evitare il rischio di inquinamento;
- dall'analisi dell'attuale situazione impiantistica e gestionale, il gestore abbia provveduto ad adottare e intenda ulteriormente adottare opportune misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento in conformità ai requisiti della Parte II del D.lgs. 152/06, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera e garantire una maggiore affidabilità sull'efficienza di depurazione dei reflui rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in oggetto, aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica e della conferenza dei servizi;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte seconda, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
 - il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
 - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa Aimaretti s.p.a. per l'esercizio del macello di suini sito a Villafranca Piemonte (TO) in via Cavour 9/13 rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 6.4 a) - macello con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n 118-1505315 del 27/12/2007;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente

autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - b. autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ai sensi del capo II del titolo IV della parte III del D.lgs 152/06;
 - c. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
 - d. autorizzazione all'esercizio di attività recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 mediante messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
 6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

EVIDENZIA CHE:

- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/2006 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli sulle emissioni in ambiente, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Villafranca Piemonte, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3, al Consorzio irriguo Bealerassa, al Settore tutela ambiente della Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 8 ottobre 2013

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	10
2. FATTORI AMBIENTALI	11
3. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	13
5. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	13
6. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI alle MTD.....	14
7. EMISSIONI IN ATMOSFERA	14
8. EMISSIONI NELLE ACQUE	17
9. GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.....	22
10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI	24
11. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO	24
12. EMISSIONI SONORE.....	25
13. REPORT AMBIENTALE	25
14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	25
15. CONTROLLI PROGRAMMATI	26

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi		
Ubicazione		Villafranca Piemonte (TO) - via Cavour 9/13
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	44.782385 N
	Longitudine	7.492493 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)		000459

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	▪ Macello di suini
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	▪ 6.4 a) - Macello con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno
Codice NACE - (National classification of economic activities)	▪ 10.11 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (Ateco 2007)
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	▪ 105.03- Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macellazione (stordimento, dissanguamento) 2. Scottatura 3. Depilazione 4. Flambatura 5. Eviscerazione 6. Sfascio in mezzene 7. Tolettatura 8. Distacco testa 9. Preraffreddamento 10. Sezionamento delle mezzene in tagli carnei

Capacità dell'impianto

Capi macellati	<ul style="list-style-type: none"> - 350 000 capi/anno - 350 tonnellate al giorno (peso delle carcasse) - 50 000 tonnellate all'anno (peso delle carcasse)
----------------	---

Altri impianti e attività tecnicamente connessi

<ul style="list-style-type: none"> - Reparto lavorazione delle trippe - Reparto per la produzione di salumi e disossatura dei prosciutti - Impianto di flottazione per la depurazione preliminare dei reflui industriali del reparto lavorazione trippe - Impianto di depurazione fisico e biologico dei reflui industriali e di separazione solido liquido dei fanghi - Sito per la messa in riserva dei fanghi ubicato in fraz. San Giovanni 1, presso Cascina Carpenetta nel Comune di Villafranca Piemonte, a circa 1,5 km di distanza dall'Impianto produttivo - Impianto per la disidratazione del sangue - 2 caldaie a olio denso btz di potenza 2 MW ciascuna per produzione di vapore scopo industriale - Centrale frigorifera con circuito di raffreddamento ad acqua a ciclo chiuso con torre evaporativa
--

Per le informazioni sull'impianto e l'attività produttiva si fa riferimento alla documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del

pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

2. FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Detergenti e disinfettanti	- Lavaggio dei reparti e delle attrezzature di lavorazione
	Reattivi per migliorare la depurazione dei reflui: cloruro ferrico, idrossido di alluminio, polielettrolita	- Depurazione dei reflui
	Sali di sodio	- Addolcimento delle acque di pozzo
Consumi idrici	Approvvigionamento da pozzo 1 (n° identificativo TOP02494)	- Uso industriale di processo (lavorazione carcasse e lavaggio locali), uso civile (servizi igienici e docce)
	Acquedotto pubblico	- Riserva
	Approvvigionamento da pozzo 2 (n° identificativo TOP02493)	- Non utilizzato
Consumi energetici	Energia elettrica	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Brucciatori a GPL	- Flambatura delle carcasse
	Generatori di calore a olio BTZ	- Produzione vapore e acqua calda per uso industriale
Emissioni in atmosfera	Polveri	- Flambatura
	Fumi di combustione delle caldaie	- Produzione energia termica
	Possibile formazione di composti maleodoranti	- Disidratazione del sangue
Emissioni in acqua	Reflui industriali scaricati in acque superficiali	- Lavaggio locali e attrezzature - Lavaggio automezzi e piazzali esterni - Acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti
Tipologie di rifiuti prodotti	Fanghi palabili Imballaggi Oli e filtri olio motore	- Depurazione acque - Spedizione carni - Manutenzione automezzi
Emissioni di rumore	Non sono state segnalate emissioni di rumore significative	

3. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il gestore è autorizzato a svolgere le attività produttive e ausiliarie riportate nel precedente quadro tecnico impiantistico, nel rispetto degli intendimenti tecnici dichiarati e descritti nella documentazione agli atti della Provincia di Torino.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di

- effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere posizionati in modo da permetterne il controllo del corretto funzionamento e l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 4. Tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua soggetti ad autorizzazione, ad esclusione di quelli con emissioni ritenute trascurabili, devono essere provvisti di adeguate prese o pozzetti di campionamento, realizzati in conformità con quanto richiesto dal metodo di campionamento.
 5. Le vasche e i reattori dell'impianto di depurazione e il percorso delle tubazioni presenti nello stabilimento devono essere chiaramente identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica.
 6. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti, compresa in particolare la strumentazione per il controllo delle emissioni indicata nel presente provvedimento, siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 7. Gli autocontrolli sui punti di emissione prescritti nel presente provvedimento devono essere svolti dal gestore avvalendosi di tecnici abilitati.
 8. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere l'autocontrollo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui l'autocontrollo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. L'autocontrollo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte.
 9. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli

impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione e devono essere svolti gli autocontrolli sui connessi punti di emissione entro i successivi 30 giorni di funzionamento a regime dell'impianto. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione i cui termini siano fissati prima della data di riattivazione, devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.

10. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
11. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che comportano rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

6. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI alle MTD

Documenti di riferimento:

- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 6.4 a) (D.M. Ambiente del 29/01/2007 - So n. 127 alla Gu n. 125 del 31-5-2007)
- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries adottato dalla Commissione Europea a Maggio 2005

Sulla base dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili descritto dal gestore e delle condizioni stabilite nella presente autorizzazione sono prescritti i seguenti adeguamenti.

Adeguamento	Termine per la realizzazione
Sostituzione dell'olio btz con il metano quale combustibile per i generatori di calore.	31/12/2013
Installazione dell'autocampionatore allo scarico dei reflui.	31/03/2014

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 1: Quadro dei punti di emissioni convogliata in atmosfera autorizzati – situazione prima dell'allacciamento al metano

Punto di emissione	Attività	Sorgente emissiva	Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
3, 4	Produzione di calore	Generatori di calore ad olio combustibile BTZ, ciascuno di potenza 2 MW	2900	nessuno
5	Flambatura	Bruciatore a GPL	tiraggio naturale	nessuno
8	Lavaggio attrezzature	Stazione di lavaggio bilancelle	8300	nessuno
12, 13	Lavaggio attrezzature	Stazione di lavaggio carrelli	8300	nessuno

Tabella 2: Limiti e piano di controllo – situazione prima l'allacciamento al metano

Punto di emissione	Parametri soggetti ad autocontrollo	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h	
3, 4	Polveri totali	80	0,232	annuale
	Ossidi di azoto come NO ₂	200	0,580	
	Ossidi di zolfo come SO ₂	1700	4,930	
	Monossido di carbonio CO	100	0,290	

Punto di emissione	Parametri soggetti ad autocontrollo	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h	
5	Polveri totali	10	==	solo nel caso di cambiamento delle condizioni operative
8, 12, 13	Emissioni trascurabili			

Tabella 3: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988) - Le prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti devono rispettare le indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo.
Misura di velocità e portata	UNI 10169:2001
Polveri	UNI EN 13284-1 :2003 ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
Ossidi di azoto	UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000
Ossidi di zolfo	UNI 10393:1995 o ISTISAN 98/2
Monossido di carbonio	UNI EN 15058:2006

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. Nel caso specifico devono essere adottate adeguate soluzioni tecniche per ridurre le emissioni odorigene che possono originarsi dallo stoccaggio dei sottoprodotti organici e dal trattamento dei fanghi e del sangue, utilizzando per lo stoccaggio contenitori chiusi o coperti, pulendo le aree di movimentazione e svolgendo le lavorazioni in locali chiusi.
4. Per i lavaggi devono essere utilizzati prodotti non contenenti solventi organici volatili.
5. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

Sostituzione dell'olio combustibile

6. **Entro il 31/12/2013** deve essere completata la sostituzione dell'olio btz con il metano quale combustibile per i generatori di calore. Il gestore può chiedere una proroga dei termini nel caso in cui vi siano ritardi dovuti alla realizzazione della nuova rete di distribuzione del metano. Nel caso in cui il passaggio al metano avvenga entro il 31/12/2013, il gestore è esentato da svolgere i rilevamenti alle emissioni per l'anno 2013 sui generatori a olio btz.

Le condizioni di cui ai punti successivi si applicano nel caso in cui la potenza termica complessiva dei generatori di calore a metano superi i 3 MW. Diversamente i generatori di calore rientrano tra gli impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW e non sono pertanto soggetti ad autorizzazione.

7. Dopo il passaggio all'utilizzo del metano, i generatori di calore devono rispettare i limiti riportati nella Tabella 4.
8. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il primo rilevamento delle emissioni (autocontrolli iniziali) deve essere svolto in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione. La data di campionamento deve essere comunicata almeno 15 giorni prima, con le modalità indicate al paragrafo "Comunicazioni agli enti".
9. Il gestore deve trasmettere i risultati dei controlli iniziali, insieme alle caratteristiche dei generatori di calore (potenza termica, temperatura dei fluidi) e dei punti di emissione, se variati, entro i successivi 30 giorni dalla data del controllo iniziale.
10. Il rilavamento delle emissioni sui punti di emissione dei generatori di calore deve essere effettuato con frequenza triennale, con esclusione delle polveri totali.

Tabella 4: Limiti per i generatori di calore a metano

	Limiti in mg/m³	
	riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume	
	Fluidi T ≤ 150°C	Fluido T > 150 ° C
Polveri totali	5	5
CO	100	100
NO _x (come NO ₂)	80	150
SO _x (come SO ₂)	Trascurabile	Trascurabile

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

SCARICO INDUSTRIALE

Tabella 5: Quadro delle emissioni in acqua – scarichi industriali autorizzati

Punto di scarico	S01
Codice di scarico	TO1720001
Tipologia di reflu	Reflu industriale
Provenienza	Lavaggio e sanificazione dei reparti di lavorazione (locali e attrezzature) e lavaggio mani
	Vasca di scottatura (acque di scottatura)
	Lavaggio automezzi per il trasporto degli animali vivi
	Lavaggio e lavorazione intestini e trippe del reparto tripperia
	Sbrinamenti, spurgo caldaie, torri evaporative
	Pulizia delle stalle di sosta
	Pulizia dei piazzali esterni presso le aree di carico e scarico animali vivi e sottoprodotti
	Reflui domestici dai servizi igienici dei dipendenti.
	Reflui derivanti dalla disidratazione dei fanghi e del sangue
Sistema di depurazione	- Reflui dal reparto tripperia: pretrattamento in impianto di flottazione. - Tutti i reflui: impianto di depurazione fisico-biologico a fanghi attivi
Capacità depuratore	Impianto di flottazione tripperia: 70 mc/giorno (valore medio)
	Depuratore fisico-biologico: 900 mc/giorno, 20 mc/h
Destinazione	Acque superficiali - Canale Gora consortile della Villa
Modalità di scarico	Continuo
Volume annuo di scarico	175000 mc
Limiti allo scarico	D.lgs. 152/06, Parte III, Allegato V, Tab.3 - scarico in acque superficiali

Tabella 6: Caratteristiche depuratore reflui reparto tripperia

Fasi di depurazione	Componenti	Reagenti dosati	Alarmi - controlli
Raccolta e sollevamento	Pozzetto di 2 mc	/	controllo di livello
Filtrazione meccanica	Sgrigliatore	/	/
Equalizzazione	Vasca di 15 mc e miscelatore sommerso	/	controllo di livello
Flottazione	Reattore tubolare di miscelazione, vasca di flottazione con pacchi lamellari e raschiatore schiume	idrossido di alluminio, acqua già trattata saturata con aria, polielettrolita	/
Inspessimento dei fanghi	Vasca di accumulo e inspessimento (tempo di permanenza circa 1/giorno)	/	/

Tabella 7: Caratteristiche depuratore biologico

Fasi di depurazione	Componenti	Reagenti dosati	Alarmi - controlli
Grigliatura a pettine	Vasca di sollevamento di 20 mc e griglia a pettine	/	/
Grigliatura fine	Rotostaccio a tamburo con spaziatura 1 mm	/	/
Equalizzazione	Vasca di equalizzazione di 1900 mc con areatore sommerso e miscelatore	/	Controllo livello
Denitrificazione	Vasca di denitrificazione di 800 mc con due miscelatori;	/	Sonda ossigeno disciolto
Ossidazione e nitrificazione	Vasca di ossidazione di 1300 mc con diffusori a membrana	Cloruro ferrico	Sonda ossigeno disciolto
Sedimentazione	Sedimentatore di 180 mc a flusso radiale e carroponte raschiatore	/	/
Accumulo fanghi	Vasca di 450 mc	/	/
Disidratazione	Centrifuga	Agenti flocculanti (polielettroliti organici)	/

Tabella 8: Piano di controllo reflui industriali al punto di scarico S01

Parametri soggetti a controllo		Frequenza di controllo
1	pH	settimanale
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
34	Azoto nitroso (come N)	

Parametri soggetti a controllo		Frequenza di controllo
35	Azoto nitrico (come N)	
7	BOD ₅	
8	COD	
32	Fosforo totale (come P)	
6	Solidi Sospesi Totali	mensile
30	Cloruri	
36	Grassi e oli animali/vegetali	
42	Tensioattivi totali	
16	Ferro	semestrale
18	Mercurio	
24	Zinco	
38	Fenoli	
39	Aldeidi	
40	Solventi organici aromatici	
41	Solventi organici azotati	
49	Solventi clorurati	annuale
13	Cadmio	
14	Cromo totale	
19	Nichel	
20	Piombo	
51	Saggio di tossicità acuta	

Tabella 9: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Il controllo deve essere svolto sul campione medio composito prelevato su un periodo di tempo di tre ore. Per il campionamento e la conservazione del campione devono essere seguiti i metodi pubblicati nel manuale APAT "Metodi analitici per le acque". A seguito dell'installazione dell'autocampionatore sullo scarico, l'analisi deve essere svolta sul campione prelevato con tale strumento.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 10: Parametri di controllo del depuratore

Parametri soggetti a controllo	Frequenza registrazione
Concentrazione di ossigeno nella vasca di ossidazione/nitrificazione	continua
Verifica del il regolare funzionamento degli strumenti di misura, registrando la data delle operazioni di manutenzione svolte, le eventuali anomalie riscontrate e le azioni correttive adottate.	giornaliera
Quantità di fanghi con cono Imhoff	bisettimanale
Misura dei parametri allo scarico:	giornaliera
pH	
COD*	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
Azoto nitroso (come N)	
Azoto nitrico (come N)	

Note

- Il parametro COD deve essere misurato nei casi si verificano delle anomalie sugli altri parametri; la misura deve essere ripetuta con frequenza giornaliera fino a quando non si rilevano più anomalie dei parametri controllati.

Prescrizioni

- Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
- I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale.
- Il pozzetto di scarico deve permettere il campionamento dei reflui con le modalità previste dal metodo di campionamento e deve essere chiaramente identificato sul sito e sulla planimetria dello stabilimento.
- I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
- Al fine di quantificare il bilancio idrico, devono essere misurati con contatori non azzerabili i volumi delle acque prelevati da tutti i punti di prelievo, suddivisi in base alla tipologia di prelievo (da acquedotto e da pozzo), i volumi di reflui scaricati in fognatura e i volumi di reflui riutilizzati nel ciclo produttivo.
- L'impianto di depurazione deve essere dotato di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di malfunzionamenti indicati nelle precedenti tabelle.
- Il gestore deve controllare e registrare i parametri che regolano il funzionamento dell'impianto di depurazione e i parametri più rappresentativi dell'efficienza di depurazione come riportato nella Tabella 10. Tali controlli possono essere svolti direttamente dal gestore con la metodologia analitica ritenuta più idonea.
- In caso si verificano anomalie dei parametri controllati, il gestore deve provvedere a intensificare i controlli svolgendo un campionamento per tutti i parametri della Tabella 8

e ripetendo le verifiche con adeguata frequenza fino a quando non è individuata la causa dell'anomalia e non sono ripristinati i valori attesi.

Campionatore automatico allo scarico

9. **Entro il 31/3/2014** deve essere installato un autocampionatore sul punto di scarico finale, per il prelievo in automatico di un campione di refluo con frequenza e modalità di campionamento prestabilite, concordate e approvate dall'ARPA prima dell'installazione dello strumento. Lo strumento deve conservare il campione prelevato nel precedente ciclo di campionamento al fine di rendere immediatamente disponibile tale campione all'organismo di controllo. Lo strumento deve poter essere sigillato in caso di richiesta dell'organismo di controllo contro manomissioni del campione.

Prelievo da pozzo

10. Il gestore è tenuto ad presentare istanza di modifica della concessione per il prelievo da pozzo nel caso sia verificata una differenza dei consumi idrici attuali rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.

ACQUE METEORICHE

Tabella 11: Quadro delle emissioni in acqua – Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
		m ³ /anno	
1) Aree di lavaggio degli automezzi e aree di scarico dei capi animali e di carico dei sottoprodotti animali	Le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate all'impianto di depurazione insieme ai reflui industriali.	2000	Depurazione con gli altri reflui industriali
2) Piazzali dove avviene il transito degli automezzi	Gora consortile della Villa	==	Vasca di disoleazione

Le acque meteoriche provenienti dalle altre aree del sito e dai tetti, sono convogliate direttamente alla Gora consortile della Villa

Prescrizioni

- Al fine di evitare il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, il gestore deve sempre garantire che tutte le superfici esterne diverse da quelle di cui al punto 1 della Tabella 11 siano mantenute pulite e non siano presenti materiali che possano causare la contaminazione di tali acque.
- Le aree di lavaggio degli automezzi devono comunque essere pulite al termine di ogni turno lavorativo.
- Tutte le aree dove sono presenti o movimentate sostanze liquide o materiali potenzialmente inquinanti devono essere idraulicamente isolate dalla rete fognaria.

14. Il gestore deve valutare l'opportunità di convogliare all'impianto di depurazione solamente i primi 5 mm di pioggia nei periodi in cui non sono svolte attività sui piazzali esterni, in relazione a eventuali ripercussioni che il volume di che tali acque può avere sui tempi di permanenza idraulico e sull'efficienza di depurazione. I risultati di tale valutazione devono essere allegati al report ambientale del 2014.

9. GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività produttiva, diversi dai fanghi di depurazione, avviene con le modalità del deposito temporaneo come disciplinato dalla vigente normativa.

Il gestore è autorizzato alla messa in riserva dei fanghi ai fini del recupero per l'utilizzo agronomico con le seguenti modalità

Autorizzazione alla messa in riserva dei fanghi di depurazione

Sito di messa in riserva: Villafranca Piemonte, fraz. San Giovanni 1, presso Cascina Carpenetta - particella 69, foglio 66 del catasto terreni. Il sito si trova a circa 1,5 km di distanza dall'Impianto produttivo.

Tabella 12: Tipologia e quantità di rifiuti da recuperare

Tipologia di rifiuto	Provenienza	Destinazione	Quantità massima	
			stoccabile	recuperabile
CER 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	Impianto Aimaretti di Villafranca Piemonte	Recupero agronomico	450 t	450 t/anno

1. **Entro sessanta giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento devono essere prestate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, secondo le modalità individuate dalla DGR n. 20-192 del 12/26/2000.
2. I rifiuti sottoposti a operazioni di recupero sono esclusivamente i fanghi originati nel processo di depurazione biologica dei reflui di macellazione dell'impianto Aimaretti di Villafranca Piemonte. Non possono essere conferiti presso il sito di messa in riserva altre tipologie di rifiuti o rifiuti provenienti da altri impianti produttivi
3. I fanghi devono possedere i requisiti necessari all'utilizzo agronomico: nel caso i fanghi non presentino tali caratteristiche o non sia garantita la possibilità del loro successivo utilizzo a scopo agronomico, gli stessi non possono essere conferiti al sito di messa in riserva e devono essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo.
4. I fanghi devono essere stoccati su una platea coperta con le seguenti modalità:
 - o le dimensioni della platea devono garantire la possibilità di stoccare i fanghi durante il periodo in cui non è possibile lo spandimento in campo; il periodo di stoccaggio deve essere valutato con riferimento ai periodi di divieti per lo spandimento agronomico previsti dal Regolamento Regionale 10/R del

- 29/10/2007 e all'ordinamento colturale praticato sui terreni sui quali sarà svolto il recupero agronomico;
- la platea deve garantire la perfetta impermeabilità rispetto al suolo;
 - la platea deve avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
 - la platea deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso una vasca di stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio, in grado di garantire un tempo di stoccaggio di almeno 90 giorni;
 - i fanghi stoccati devono avere consistenza palabile e devono poter essere disposti in forma di cumulo di altezza non superiore a 2 m, in modo da permettere un'adeguata aerazione e maturazione della massa evitando lo sviluppo di processi di anaerobiosi;
 - i cumuli devono essere formati in modo che possa essere prelevato per la distribuzione in campo solo il materiale che ha subito un periodo di maturazione di almeno 50 giorni necessario a garantire la stabilizzazione del materiale e la riduzione della carica microbica ai fini del successivo recupero agronomico.
5. Il sito della messa in riserva deve essere recintato in modo da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e agli animali; devono essere installate, laddove necessario, reti per impedire ai volatili di accedere ai cumuli di fango.
 6. La zona in cui avviene la movimentazione dei mezzi per il carico e lo scarico del fango deve essere pavimentata al fine evitare contaminazioni del suolo nel caso di sporcamento delle superfici.
 7. Sulle aree scoperte non devono essere presenti materiali che possano essere dilavati; tali aree devono essere mantenute pulite; le operazioni di pulizia devono essere svolte possibilmente a secco; nel caso sia necessario lavare le aree, le acque devono essere convogliate alla vasca di raccolta.
 8. Devono essere evitati imbrattamenti lungo la strada di accesso al sito.
 9. Le emissioni diffuse e in particolare gli odori molesti devono essere ridotti evitando la formazione di fermentazioni anaerobiche e provvedendo a stoccare fanghi sufficientemente disidratati. Le operazioni di movimentazione devono essere svolte secondo modalità e con condizioni meteo tali da evitare la produzione e la propagazione di polveri e odori molesti, e in orari tali da non arrecare disagio alla popolazione.
 10. In ogni caso la movimentazione dei fanghi non deve avvenire nelle ore notturne.
 11. Durante le operazioni di scarico e carico dei fanghi, deve sempre essere presente un addetto in grado di presenziare ai controlli da parte degli Enti preposti.
 12. In corrispondenza del sito deve essere posta adeguata indicazione dei riferimenti del gestore.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o contenitori dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.

11. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1. Il monitoraggio ha lo scopo di confrontare i consumi specifici dell'impianto con gli indici indicati nel BRef e nelle LGM e valutarne l'andamento nel tempo.

Parametri di produzione	Frequenza di monitoraggio e registrazione
Numero di capi macellati	Mensile
Consumi di acqua suddivisi per i diversi settori o tipi di impiego, riportando le letture dei contatori presenti.	Mensile
Volumi reflui scaricati, riportando le letture dei contatori presenti.	Mensile
Consumi energetici riportando le letture dei contatori presenti	Mensile
Quantità di fanghi di depurazione prodotti	Mensile
Caratterizzazione dei fanghi	Come previsto dall' autorizzazione all'utilizzo agronomico
Quantità di sangue sottoposto a disidratazione	Mensile
Pulizia aree esterne	Giornaliera aree scarico animali vivi e carico sottoprodotti Settimanale aree carico prodotto finito

1. Le frequenze e modalità di registrazione sono riferite ai dati che devono essere comunicati periodicamente nel report ambientale. Sono fatte salve le frequenze e modalità di registrazione previste dalla normativa vigente o necessarie per altre finalità.

2. Le registrazioni devono essere effettuate al termine del periodo monitorato.
3. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di tempo monitorato.
4. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili. le modalità di compilazione e tenuta.

12. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Villafranca Piemonte ha approvato con D.C.C. n. 32 del 20/04/2004 il Piano di classificazione acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

13. REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera (rif. Tabella 2)	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua (rif. Tabella 8)	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati del monitoraggio dei parametri di produzione	

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Prestazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di messa in riserva dei fanghi	- Provincia di Torino	Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
Comunicazione dei risultati degli autocontrolli iniziali sui generatori di calore a metano	- Provincia di Torino - A.R.P.A. - Comune di Villafranca P.te	Entro 60 giorni dalla data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione dei controlli periodici sulle emissioni in aria	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Villafranca P.te - A.R.P.A.	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Prima scadenza: 30/04/2014.

Modalità di comunicazione agli Enti

La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet o comunicate direttamente al gestore. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

15. CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
 - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
2. I controlli svolti da ARPA sulle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti autorizzativi possono sostituire gli autocontrolli periodici previsti nel relativo periodo di riferimento. A tale scopo il gestore deve fornire ad ARPA i dati relativi alle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli. I risultati dei controlli svolti da ARPA devono essere presentati nel report ambientale con le stesse modalità previste per gli autocontrolli svolti dal gestore.